



GUIDA OPERATIVA

Personale delle Aree dirigenziali:

*Modalità di calcolo del monte ore dei permessi
sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali
rappresentative nei luoghi di lavoro*

Marzo 2021

INDICE

PREMESSA.....	2
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI	3
1. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	4
1.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente	4
1.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale..	5
1.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.....	7
1.4. Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	8

PREMESSA

Il presente documento costituisce una guida operativa per le amministrazioni e gli enti al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alle OO.SS. rappresentative.

La disciplina contrattuale di riferimento è contenuta agli articoli 11¹, 12², 33³ e 35,

¹ ART. 11 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

² ART. 12 del CCNQ 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1, commi 9 e 10 del CCNQ del 19 novembre 2019 - DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO – PROCEDURE

1. I permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

2. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi dell'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), commi 6, 7 e 8 e dell'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), commi 6, 7 e 8, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

3. L'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all'art. 11, comma 3 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato).

4. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto:

- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell'Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo;
- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.

5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all'articolo 16, comma 6.

7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.

³ ART. 33 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019 - RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

comma 2⁴ del CCNQ 4 dicembre 2017.

In merito va ricordato che i contingenti massimi dei permessi sindacali si differenziano a seconda delle Aree dirigenziali. Conseguentemente, il presente testo sviluppa due tipologie di esempi, uno per le Aree Funzioni locali e Sanità ed uno per le Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, PCM.

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI

Le amministrazioni e gli enti, all'inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l'importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 del CCNQ 4 dicembre 2017, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in

-
- a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lett. a) ed al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'Area Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

⁴ ART. 35 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – AREE DIRIGENZIALI

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall'altro, bloccare la fruizioni di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

1. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

La procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti quattro fasi, illustrate nel proseguo del presente paragrafo 1.



1.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Con riguardo alle **Aree Funzioni locali e Sanità**, l'art. 33, comma 1, lett. b) del CCNQ 4 dicembre 2017, come sostituito dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019 prevede che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali da attribuire alle OO.SS. rappresentative è pari a 30 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

Per quanto attiene, invece, alle **Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM**, l'art. 33, comma 2, lett. b) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019 dispone che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali delle OO.SS. rappresentative è pari a 25 minuti e 30 secondi per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

In entrambi i casi, i dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

Esempio: nell'ente YYY lavorano:

- 188 dirigenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dirigenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dirigenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dirigenti da prendere in considerazione è pari a n. 200, ovvero alla somma di tutti i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel nostro esempio, quindi, il monte ore complessivo a disposizione delle OO.SS. sarà paria a:

Se l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni locali o Sanità:**

$$\begin{aligned} 30 \text{ minuti} \times 200 \text{ dirigenti} &= 6.000 \text{ minuti} \\ 6.000 \text{ minuti} : 60 &= 100 \text{ ore} \end{aligned}$$

Se, invece, l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni centrali o Istruzione e ricerca o PCM:**

$$\begin{aligned} 25 \text{ minuti e } 30 \text{ secondi} \times 200 \text{ dirigenti} &= 5.100 \text{ minuti} \\ 5.100 \text{ minuti} : 60 &= 85 \text{ ore} \end{aligned}$$

1.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di amministrazione, lo stesso va ripartito tra le **organizzazioni sindacali rappresentative** a livello nazionale, nell'Area di pertinenza, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse determinato in sede locale.

A tal fine, in considerazione che all'attualità non sono state ancora elette le RSU nella dirigenza, è necessario fare riferimento al solo **dato associativo**, ovvero alla percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello al 31 dicembre di ogni

anno, da rilevare nella busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017). A tal fine dovranno essere prese in considerazione sia le deleghe rilasciate dal personale dirigenziale a tempo indeterminato che quelle rilasciate dal personale dirigenziale a tempo determinato.

Ipotizziamo che nell'ente YYY siano state rilasciate deleghe in favore di 5 organizzazioni sindacali (A, B, C, D, E)

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
A	40	22,90%
B	52	29,89%
C	12	6,90%
D	10	5,75%
E	60	34,48%
TOTALE	174	100%

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente sarà dato dal rapporto percentuale delle deleghe rilasciate alla singola O.S. rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente dai dirigenti a tempo indeterminato e determinato.

Tuttavia, i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'Area di riferimento. Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

Ipotizziamo che nell'Area ove è ricompreso l'ente YYY siano rappresentative le organizzazioni A, B, D, E.

L'ente deve pertanto estrapolare dalla precedente tabella esclusivamente i dati riferiti alle citate organizzazioni A, B, D, E.

OO.SS.	% deleghe
A	22,90%
B	29,89%
D	5,75%
E	34,48%
TOTALE	93,02%

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni, si deve procedere a riproporzionare a 100 il peso di ciascuna di esse al fine di ottenere il grado di rappresentatività di ognuna in sede locale.

Nel nostro esempio il grado di rappresentatività nell'ente YYY delle organizzazioni A, B, D, E, è quello riportato nella tabella seguente.

OO.SS.	% MEDIA	CALCOLO	% MEDIA RIPROPORZIONATA
A	22,90%	22,90 : 93,02 x 100	24,62%
B	29,89%	29,89 : 93,02 x 100	32,13 %
D	5,75%	5,75 : 93,02 x 100	6,18%
E	34,48%	34,48 : 93,02 x 100	37,07%
TOTALE	93,02%		100,00%

1.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si deve procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Per semplicità di calcolo le operazioni vengono effettuate in minuti. Si ricorda che i minuti devono poi essere riportati in ore.

Nel nostro esempio:

Se l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni locali o Sanità**, il monte ore annuo complessivo è pari a 100 ore, ovvero 6.000 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, D, E.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	24,62%	6.000	6.000 x 24,62 : 100	1.477
B	32,13 %	6.000	6.000 x 32,13 : 100	1.928
D	6,18%	6.000	6.000 x 6,18 : 100	371
E	37,07%	6.000	6.000 x 37,07 : 100	2.224
TOTALE	100,00%			6.000

Se, invece, l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni centrali o Istruzione e ricerca o PCM**, il monte ore annuo complessivo è pari a 85 ore, ovvero 5.100 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, D, E.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	24,62%	5.100	5.100 x 24,62 : 100	1.256
B	32,13 %	5.100	5.100 x 32,13 : 100	1.639

D	6,18%	5.100	5.100 x 6,18 : 100	315
E	37,07%	5.100	5.100 x 37,07 : 100	1.890
TOTALE	100,00%			5.100

1.4 Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 gli enti, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, devono detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran. Tale scorporo è obbligatorio, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'Aran, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione.

Pertanto, l'ente⁵ deve verificare nel sito dell'Agenzia - in «Contrattazione», sezione «Contratti quadro», voce «Prerogative sindacali»: tabella «Percentuali permessi cumulati» - se le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area di riferimento abbiano scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti.

Per concludere i nostri due esempi:

Ente **YYY** appartenente all'Area Funzioni locali o Sanità

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, D, E, abbiamo scelto di cumulare le seguenti percentuali

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	15%
B	23%
D	0%
E	37%

L'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	1.477	15%	222	1.255
B	1.928	23%	443	1.485
D	371	0%	0	371

⁵ Per le Istituzioni scolastiche ed educative il monte ore viene determinato dal MIUR, il quale deve detrarre per ogni O.S. il numero di ore comunicate dall'Aran ai sensi dell'art. 35, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019.

E	2.224	37%	823	1.401
TOTALE	6.000		1.488	4.512

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 1.255 minuti pari a 20 ore e 55 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 1.485 minuti pari a 24 ore e 45 minuti
- l'O.S. D avrà a disposizione n. 371 minuti pari a 6 ore e 11 minuti
- l'O.S. E avrà a disposizione n. 1.401 minuti pari ore 23 e 21 minuti

Ente **YYY** appartenente all'Area Funzioni centrali o Istruzione e ricerca o PCM.

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, D, E, abbiamo scelto di utilizzare le seguenti percentuali.

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	15%
B	23%
D	0%
E	40%

L'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	1.256	15%	188	1.068
B	1639	23%	377	1.262
D	315	0%	0	315
E	1.890	40%	756	1.134
TOTALE	5.100		1321	3.779

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 1.068 minuti pari a 17 ore e 48 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 1.262 minuti pari a 21 ore e 2 minuti
- l'O.S. D avrà a disposizione n. 315 minuti pari a 5 ore e 15 minuti
- l'O.S. E avrà a disposizione n. 1.134 minuti pari 18 ore e 54 minuti